

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere
ALFONSINA DE FELICE.

R.G.22665/2017

RILEVATO CHE:

la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato _____ avvocato iscritta all'Ordine degli avvocati di Berlino e alla Cassa previdenziale forense tedesca, non tenuta a comunicare alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense l'ammontare dei redditi IRPEF dichiarati per l'anno precedente nonché il volume complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno, così come stabilito dall'art. 17 della legge n. 576 del 1980;

la Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in merito alla questione concernente l'eventuale obbligo di invio della predetta comunicazione, ne ha escluso l'imposizione a carico del professionista cittadino di uno Stato europeo iscritto all'albo del Paese di provenienza e alla relativa cassa previdenziale;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense sulla base di un unico motivo;

_____ ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

all'Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza (art. 380 *bis* 1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 e 22 della l. 20.09.1980 n. 576"; il motivo invoca la generalizzata obbligatorietà della comunicazione reddituale; afferma che la norma esonerativa di cui al D.M. 22.05.1997 (art. 1, n. 1 e 4), contenente il regolamento per l'applicazione della l. n. 576 del 1980, artt. 17 e 18, esenta dall'obbligo delle comunicazioni i soli iscritti ad albi professionali preposti all'esercizio di professioni diverse in ambito nazionale e alle relative casse;

il motivo non merita accoglimento;

la L. n. 576 del 1980, all'art. 17, prevede che "Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di _____ che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 12 aprile 2023

Il Presidente
Umberto Berrino